

Care/i associate/i,

alcuni di voi ci stanno contattando per chiarimenti perché stanno ricevendo mail dal sito www.mondoshiatsu.com di Claudio Parolin.

Ci teniamo ad informarvi che non abbiamo comunicato noi la vostra mail, rischiando di violare la vostra privacy, e che se non ne siete interessati potete cancellarvi mettendo in oggetto “cancellami”.

Premessa

Claudio Parolin non è più nostro associato da parecchi anni ed ha decisamente una visione diversa da quella di APOS e DBN.

Il mondo delle DBN per tanti anni è stato spaccato in due grandi poli generando solo danni al settore. Negli ultimi anni, proprio in concomitanza dell'uscita di scena di Claudio Parolin, è nata come voi sapete la Confederazione Nazionale delle Discipline Bio Naturali che appunto riunisce in grande collaborazione ed intenti comuni APOS e DBN con IAS (Interassociazione Arti per la Salute). All'interno di queste 2 Associazioni Professionali si raccolgono circa altre 20 Associazioni Professionali rappresentanti molte DBN tra cui la FISleO e il COS per lo Shiatsu.

Claudio Parolin nelle sue comunicazioni asserisce che l'iscrizione ai Registri Regionali Lombardi "fornisce agli operatori una copertura assoluta contro qualsiasi colpo di mano di Nas, Polizia Annonaria e altri possibili “attentatori” alla nostra libera professione”, aggiungendo inoltre che l'iscrizione è gratuita. Vediamo come stanno le cose.

LEGGE REGIONE LOMBARDIA 2/2005

Recentemente sul BURL (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia) n. 6 del 6/2/2013 è stato pubblicato il Decreto 646 “Adozione dei criteri per l'avvio delle attività in discipline bionaturali – Legge regionale n. 2 del 1 febbraio 2005 Norme in materia di discipline bionaturali”, emesso dalla Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro della Regione Lombardia. Leggiamo alcuni passaggi molto interessanti. (pag. 1 e 2 del Decreto)

...

“PRESO ATTO, altresì, che direttive comunitarie e leggi nazionali di recepimento sono intervenute, anche settorialmente, a stabilire disposizioni a

favore delle liberalizzazioni, della competitività e dello sviluppo economico nel rispetto dei principi di libera circolazione, di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza.”,

Commento: interessante questo riferimento alle liberalizzazioni, alla competitività, alla libertà di impresa e di garanzia della concorrenza.

“RILEVATO che le attività afferenti le discipline bio-naturali rientrano tra quelle non regolamentate, il cui esercizio non richiede quindi alcuna iscrizione ad albi o elenchi, come esplicitato dal comma 3 dell’art. 2 della l.r. 2/2005,”

Commento: la Regione Lombardia afferma che non è necessario iscriversi ad alcun albo o elenco!

“EVIDENZIATO altresì che, in coerenza con la costante giurisprudenza costituzionale, attraverso l’iscrizione al registro non si intende istituire surrettiziamente alcuna figura professionale”

e ancora,

“PRESO ATTO, in conclusione, che l’iscrizione al registro costituisce esclusivamente un riconoscimento di professionalità e di qualità a tutela del consumatore, non collegata alla possibilità di operare nel libero mercato;”

Commento: l’iscrizione non è collegata alla possibilità di lavorare.

...

E ancora, dall’allegato A al Decreto 646, (pag. 1 e 2)

...

“In conformità con il diritto comunitario, l’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori (art. 2 comma 3)”

...

“Pertanto l’iscrizione al registro costituisce un controllo ex ante di titoli qualificanti (formativi e/o di comprovata esperienza) degli operatori iscritti, quale riconoscimento di professionalità acquisita e di qualità a tutela del consumatore non legata alla possibilità di operare sul mercato”

Commento: è un controllo una tantum sulla base dei documenti disponibili all’iscrizione. Non è previsto alcun aggiornamento professionale successivo nemmeno dopo uno, due, tre, quattro, n. anni. La possibilità di operare sul mercato non è legata all’iscrizione

Il Decreto prosegue

“Sottolineando che l’iscrizione al registro non ha valore abilitante all’esercizio

dell'attività di operatore in discipline bio-naturali, ma imprime solo un'attestazione di qualità della formazione dell'operatore, non è possibile assoggettare l'operatore non registrato a controlli successivi incentrati proprio sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro”

Commento: la Regione Lombardia afferma che l'operatore non registrato non può essere assoggettato a controlli successivi.

Concludendo, la legge lombarda prevede un registro per operatori

- la cui iscrizione (gratuita) non è obbligatoria,
- in caso di non iscrizione, l'operatore, secondo la Regione Lombardia, non è soggetto a controlli successivi,
- l'iscrizione avviene sulla base di documentazione ex ante, cioè a priori, dopo di che non vi è alcun obbligo relativamente all'aggiornamento professionale,
- l'iscrizione non dà diritto ad alcuna copertura assicurativa né al ricevimento di una rivista del settore.

La posizione di APOS e DBN, relativamente ai Registri è stata di forte attenzione. Dopo l'annuncio ha inviato, in data 13 settembre 2012 ai propri associati una mail (qui allegata) in cui analizzava l'argomento, evidenziava i pro e i contro e concludeva che la scelta doveva essere fatta a livello personale.

Pro

l'iscrizione permette di evitare i rischi previsti dall'art. 3 comma 4 della legge regionale lombarda 3/2012; il comma è stato riportato per esteso nella mail del 13 settembre 2012 ed è riportato anche nel capitolo successivo
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Contro

APOS e DBN ritiene che questo comma vada contro il dettato di una legge nazionale (1/1990 che istituisce la professione di Estetista). A questo proposito vedremo che cosa deciderà la Corte Costituzionale.
Si tenga, inoltre, conto che nella legge lombarda:

- non sono previsti aggiornamenti per cui il cittadino consumatore potrebbe pensare di avere a che fare con un professionista aggiornato mentre potrebbe non esserlo,
- l'iscrizione non prevede la disponibilità a favore del professionista di una copertura assicurativa di RCT, mentre il cittadino consumatore sicuramente se lo aspetta.

Sono passati diversi mesi e la nostra posizione rimane la stessa: la decisione

deve essere presa individualmente.

Ma c'è un'altra considerazione già fatta all'inizio della mail del 13/9/2012; **i criteri per iscriversi nei Registri inseriti nel Decreto, non sono stati approvati dal Comitato Tecnico Scientifico come invece previsto dalla legge 2/2005.**

Questo è il motivo di fondo per cui APOS e DBN non promuove attivamente l'iscrizione.

A conferma di ciò, alcuni nostri associati ci hanno informato di non volersi iscrivere appunto per non avallare un Registro che è stato istituito illegittimamente.

Un ulteriore fatto: con il decreto 646, menzionato in precedenza, vengono annunciati i "Criteri generali per i percorsi che rilasciano un attestato di competenza regionale".

Evidenziamo che anche questi Criteri non sono stati approvati dal Comitato Tecnico Scientifico.

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2012 recita all'art. 3 comma 4 "Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'art. 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (norme in materia di discipline bionaturali), è da intendersi attività ai sensi della legge 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi"

Questo passaggio della legge 3/2012, riportato nella nostra lettera, è l'argomento forte per decidere se iscriversi.

Il suddetto comma è stato impugnato dal Consiglio dei Ministri davanti alla Corte Costituzionale.

Mercoledì 27 marzo vi è stata l'udienza presso la Corte Costituzionale. Per conoscere la decisione dei Giudici ed il relativo dispositivo si dovranno aspettare dai 30 ai 45 giorni.

Solo allora sapremo se il famoso comma è stato dichiarato incostituzionale. Ovviamente se la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale l'art 3 comma 4, la convenienza ad iscriversi diminuisce di molto

LEGGE 4/2013 Disposizioni in materia di professioni non organizzate

Sembra incredibile ma anche in Italia il modo di pensare, di vedere le cose in tema di professioni intellettuali sta cambiando.

Grazie all'attività dell'Unione Europea, si stanno capendo alcune cose molto semplici per esempio,

- ▲ che la concorrenza è uno stimolo prezioso per una economia,
- ▲ che è impensabile regolamentare tutte le professioni perché costerebbe troppo in termini di denaro, di tempo, di energie, sia per arrivare alla legge che per farla vivere,
- ▲ che il riferimento, nel muoversi in questo campo, sono le esigenze del cittadino consumatore, che, ovviamente, ha diritto ad ottenere il miglior servizio al miglior prezzo, alla miglior informazione e alla possibilità di segnalare eventuali comportamenti fuori linea.

Ed ecco la soluzione che ci arriva dai paesi liberali del nord Europa: dare un ruolo ufficiale alle Associazioni Professionali (AP) nella gestione delle varie professioni, nell'aggiornare professionalmente i propri associati, nel tutelare/informare i consumatori.

E' una attività che le AP svolgevano già da tempo, ma ora con la legge 4/2013, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", le AP sono chiamate ad un impegno ancora maggiore, sotto la spada di Damocle di sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti. Il tutto con uno stimolo molto positivo, la concorrenza fra di loro

Con l'approvazione di questa legge è auspicabile che lo Stato e le Regioni si astengano, per il futuro, da qualsiasi tipo di regolamentazione che risulterebbe stonata rispetto al moderno modo di operare di una economia del terzo millennio.

Vediamo alcuni significativi passaggi della legge.

"Art. 2 Associazioni professionali

1. Coloro che esercitano le professioni di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza."

Commento: quanto sopra, sintetizza mirabilmente lo scopo della legge

"3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale

degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.”

Commento: La legge prevede varie sanzioni per favorire il miglior funzionamento delle AP

“Art. 7 Sistema di attestazione

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa

- a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti

a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di

cui all’art. 2, comma 4;

...”

Commento: rispettando quanto previsto sopra, le AP possono rilasciare un’attestazione ai loro associati.

All’inizio di questo documento si è sottolineata la difficoltà da parte dell’italiano medio ad accettare che una professione possa essere considerata “legale” e quindi di libera pratica anche se non è regolamentata. Dobbiamo “fare tutti uno sforzo” ed accettare questa bellissima apertura di credito da parte dello Stato che, ovviamente, comporta per ogni operatore e per ogni AP un’assunzione di responsabilità. Infatti nel breve testo della legge composta da 11 articoli, per ben 5 volte sono riportati gli estremi delle norme che devono essere rispettate per non incorrere in pesanti sanzioni.

E’ evidente che tutta la legge è orientata a favore della tutela del consumatore e questo comporterà, ovviamente, un aggravio nel modo di lavorare delle AP.

Prendiamone atto e facciamo in modo che questa fiducia sia di stimolo per lavorare ancora meglio.

ATTIVITA’ APOS e DBN

Cogliamo l’occasione per sintetizzare le principali attività svolte da APOS e DBN negli ultimi 12 mesi.

CoLAP (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali)

- Da anni siamo associati al CoLAP e ne sosteniamo attivamente le attività.
- Il 9 ottobre 2012 abbiamo partecipato alla manifestazione PLUS Italia a Roma che ha accelerato i tempi relativamente alla Proposta di Legge, che poi è diventata la legge 4/2013
- Partecipazione ad una riunione di due giorni a Sabaudia per l'approfondimento delle attività da svolgere per soddisfare il dettato della legge

LOMBARDIA

- Partecipazione ai lavori di messa in opera della legge 2/2005 in modo che sia rispettosa dei diritti di tutti gli attori in campo: scuole accreditate e non, operatori.
- Seguito i lavori della Consulta lombarda degli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali
- Partecipazione alla costituzione del CoLAP Lombardia e ai lavori successivi
- Convegno presso OlisFestival a Milano il 9 febbraio 2013

PIEMONTE

- Convegno a Torino sulle DBN del 9 maggio 2012
- Audizione presso la Commissione Sanità della Regione relativamente alla Proposta di Legge sulle DBN presentata dal consigliere A. Angeleri. La nostra posizione è stata di forte critica.
- Partecipazione a due audizioni presso la Commissione Attività Produttive del Comune di Torino per contrastare il Regolamento comunale relativo ad Estetiste, parrucchieri, tatuatori.

VENETO

- Tutela di un nostro associato; il Giudice di Pace di Lonigo (VI) ha accettato il nostro ricorso dando torto al Comune che aveva emesso la sanzione amministrativa.

TOSCANA

- Convegno organizzato da APOS Toscana a Firenze il 25 febbraio 2012

UNI

- Presso l'UNI è possibile sviluppare una Norma Tecnica per una professione, per esempio per Operatore Shiatsu. Una volta che la Norma Tecnica esiste, un operatore, anche se non iscritto ad una Associazione professionale, può, se lo desidera, richiedere ad una Agenzia di certificazione accreditata di essere certificato ai sensi della Norma tecnica.
- La legge 4/2013 menziona la possibilità di ottenere una Norma tecnica agli art. 6 Autoregolamentazione volontaria e all'art. 9 Certificazione di conformità a norme tecniche UNI.

- Tuttavia, la certificazione UNI è una scelta dell'operatore, infatti all'art. 7 Sistema di attestazione, comma 1, f) è scritto: "all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI", sottolineiamo all'EVENTUALE possesso, INOLTRE, all'art. 9, comma 2 si legge: "Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione". Sottolineiamo SU RICHIESTA DEL SINGOLO PROFESSIONISTA.

APOS e DBN non è favorevole ad una norma tecnica UNI. Inoltre, da voci raccolte nell'ambiente, sembra che una certificazione di conformità UNI sia piuttosto costosa.

Da alcuni giorni APOS e DBN è socio effettivo di UNI, così potrà partecipare alle attività relative alle Discipline Bio Naturali.

Novità: in occasione della prima riunione del costituendo Gruppo di Lavoro "Operatori Shiatsu" è stata presa la seguente decisione: "Alla luce di quanto emerso in seduta, si prende atto che attualmente non sussistono le condizioni, né l'interesse da parte degli stakeholder presenti al tavolo di procedere con i lavori.

Tale esito sarà comunicato alla Commissione plenaria nella prossima riunione del 18 aprile 2013".

ISO 9001

L'8 giugno 2012 abbiamo superato la verifica per il rinnovo della certificazione ISO 9001 che deteniamo, ininterrottamente, dal 17 luglio 2006.

Continua la pubblicazione della rivista trimestrale DBN Magazine
Abbiamo rinnovato il sito www.shiatsuapos.com

Continua l'organizzazione di Seminari di Aggiornamento e Valutazione

Documenti prodotti e disponibili sul sito

"Lo Shiatsu è legale, lo dice la legge"

"Lo Shiatsu e le estetiste"

Il Corriere della Sera di sabato 30 marzo a pag. 61 riporta un articolo di Piero Ostellino dal titolo "Non diamo sempre la colpa alla politica" con sottotitolo "Tutti gli italiani responsabili per il mancato rinnovamento del Paese".

All'interno l'opinionista afferma, fra l'altro, "Si sa che per far crescere il Paese bisognerebbe partire dai suoi costi di produzione, e ridurli, magari attraverso

una radicale semplificazione normativa e amministrativa”.

Per noi non si tratta di ridurre i costi di produzione ma della possibilità di poter lavorare.

Questa volta, diamone atto, i politici si sono comportati in modo “illuminato”, la semplificazione normativa e amministrativa c’è stata; ci hanno concesso la più ampia fiducia.

Ora la palla ce l’abbiamo noi: dobbiamo continuare a fare quello che facevamo prima, facendolo ancora meglio.

APOS e DBN

Associazione Professionale Operatori Shiatsu
e Discipline Bio Naturali

02 – 29.53.21.82

shiatsuapos@tin.it

www.shiatsuapos.com